

(N. 2784)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEgni)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1953

Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari tra quelli previsti dalle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso recentemente il voto che le Autorità accademiche possano aggiungere nuovi insegnamenti complementari a quelli rigidamente stabiliti nelle tabelle allegate al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Questo Ministero ritiene più che giustificata tale proposta specialmente in vista del ritmo incalzante che ha assunto in questi ultimi anni il progresso scientifico.

Infatti sono noti gli sviluppi assunti da certi

rami della scienza specialmente nel campo della fisica e della medicina ed è, d'altra parte, nota la tendenza attuale ad una sempre più accentuata specializzazione dovuta sia al continuo estendersi dell'indagine scientifica di fronte alla quale si aprono, costantemente, nuovi orizzonti, sia alla necessità di un sempre maggiore approfondimento nei singoli rami di studio.

È appunto in vista di queste considerazioni che questo Ministero si onora sottoporre all'esame del Parlamento l'unito disegno di legge inteso a tradurre in atto la proposta anzidetta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere attribuite le denominazioni ritenute più opportune.